



Decreto federale

concernente il sostegno della candidatura, della preparazione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento,

visto il messaggio del Consiglio federale del XX.XX.XXXX

decreta:

Articolo 1 Sostegno da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale è incaricato di sostenere Swiss Olympic, l'Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o un'organizzazione responsabile successiva così come il Comitato internazionale olimpico (CIO) nei lavori di candidatura e preparazione per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera.

Articolo 2 Parametri di riferimento per il sostegno

Parametri di riferimento per il sostegno del progetto:

- a. Il contributo finanziario della Confederazione al cofinanziamento dei costi di svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 ammonta a un massimo di 200 milioni di franchi. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento le relative domande di credito nei tempi previsti.
- b. La Confederazione adempie ai compiti che rientrano nelle sue competenze per garantire la sicurezza negli spazi pubblici.
- c. La Confederazione non partecipa ai costi degli organi di sicurezza dei Cantoni. Un eventuale impiego dell'esercito avviene nell'ambito del servizio d'appoggio ai sensi dell'articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 1995²

¹ RS 171.10

² RS 510.10

sull'esercito e sull'amministrazione militare. Se necessario, al momento opportuno il Consiglio federale sottopone al Parlamento un relativo messaggio.

- d. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali deficit derivanti dallo svolgimento dei Giochi invernali. Essa non fornisce alcuna garanzia di copertura del deficit nei confronti di Swiss Olympic, dell'Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o di un'organizzazione responsabile successiva così come del CIO.
- e. I Cantoni partecipano al finanziamento dei costi di svolgimento in misura almeno pari al contributo della Confederazione.
- f. L'Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o un'organizzazione responsabile successiva dispongono di una garanzia di copertura del deficit non inclusa nel budget di esecuzione per un importo minimo di 200 milioni di franchi.
- g. La pianificazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 sono conformi a standard internazionali elevati in termini di sostenibilità, trasparenza e governance. Le disposizioni ambientali in vigore sono rispettate in modo esemplare.
- h. L'Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 elabora una strategia in materia di legacy in collaborazione con Swiss Olympic, i Cantoni e i Comuni ospiti, altri partner interessati e la Confederazione.

Articolo 3 Strategia in materia di legacy

Sulla base della strategia in materia di legacy, il Consiglio federale sottopone al Parlamento, ove necessario, i decreti necessari per gestire e cofinanziare le misure volte alla realizzazione della legacy auspicata.

Articolo 4 Organizzazione di progetto

¹ In caso di successo della candidatura, il Consiglio federale è incaricato di istituire un'organizzazione di progetto.

² L'organizzazione di progetto deve coordinare tutti i compiti operativi nel settore pubblico e a tal fine collabora con l'organizzazione responsabile dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 e con altri partner di diritto privato.

Articolo 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.